

Codice A1816A

D.D. 14 settembre 2016, n. 2442

R.D. 523/1904 - P.I. 5643 Autorizzazione in sanatoria per il mantenimento di un ponte (mq. 29) sul rio di S. Pietro in comune di Ormea (CN). Richiedente: Mazza Lanfranco e altri (omissis).

In data 08/06/2016, il Sig. Mazza Lanfranco, (omissis), in nome proprio e per conto dei signori Mazza Erasmo, Ghirardo Enzo, Golia Maria Rita e Minazzo Giovanna (rappresentata dal tutore dott.ssa Ricci Cinzia), ha presentato istanza in sanatoria per il rilascio della concessione demaniale per il mantenimento di un ponte sul rio S.Pietro, in località Ciappera del comune di Ormea (CN).

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato rio S.Pietro è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal geom. Somero Giancarlo e la relazione tecnica idraulica firmata dall'ing. Luca Galvagno di Ormea, in base ai quali è previsto il mantenimento del ponte di accesso a una casa di civile abitazione, a un fabbricato per ricovero attrezzi e a fondi agricoli, avente una superficie di occupazione demaniale pari a m² 29,00.

Copia dell'istanza, con i relativi elaborati progettuali, è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ormea per quindici giorni consecutivi dal 12/07/16 al 27/07/16 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento del ponte in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio S.Pietro.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, il Sig. Mazza Lanfranco, domiciliato in Garessio – via Federici,123, in nome proprio e per conto dei signori Mazza Erasmo, Ghirardo Enzo, Golia Maria Rita e Minazzo Giovanna (rappresentata dal tutore dott.ssa Ricci Cinzia) a mantenere il ponte sul rio S.Pietro nel comune di Ormea, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il ponte è soggetto al conseguimento del formale atto di concessione;
- l'opera dovrà essere mantenuta nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del ponte, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc..).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Per il Responsabile del Settore
 Il Responsabile Vicario
 Arch. Adriano Bellone